

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 3254 del 17/10/2023 BOLOGNA

Proposta: DPC/2023/3407 del 16/10/2023

Struttura proponente: SETTORE APPALTI
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: NUOVI CRITERI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI COMPETENZA DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE.

Autorità emanante: IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Firmatario: RITA NICOLINI in qualità di Direttore

Responsabile del procedimento: Ortensina Guidi

Firmato digitalmente

Il Direttore

Visti:

- il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n.1 "Codice della protezione civile";
- la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile", con la quale Regione Emilia-Romagna ha provveduto, nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile assumendo quale finalità prioritaria della propria azione la sicurezza territoriale e, in particolare, l'art. 20, ai sensi del quale l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia tecnico-operativa, amministrativa e contabile;
- la L.R. 30 luglio 2015 n. 13, rubricata "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni", con la quale, in coerenza con il dettato della Legge n. 56 del 7.04.2014, è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, e quindi anche quello dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, ora Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (più avanti, per brevità, "Agenzia");
- la D.G.R. 22 aprile 2016 n. 622 e la D.G.R. del 11 luglio 2016 n. 1107, con le quali la Giunta Regionale ha modificato, a decorrere rispettivamente dalla data del 01.05.2016 e 01.08.2016, l'assetto organizzativo e funzionale dell'Agenzia in osservanza della precitata L.R. n. 13/2015;
- la L.R. 1^ agosto 2017 n. 18 che ha riconosciuto più ampia autonomia oltre che giuridica e contabile anche patrimoniale all'Agenzia;
- la D.G.R. 15 aprile 2019, n.618 recante "Coordinamento ed aggiornamento di disposizioni organizzative relative alla Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ed al finanziamento delle attività previste dalla L.R. n.1/2005 e ss.mm.ii.";
- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- il D. lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 468 del 10/04/2017 avente ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31/01/2022 "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. N. 80/2021" nonché la relativa "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, recante "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Richiamate sul piano organizzativo:

- la delibera della Giunta regionale n. 839 del 24 giugno 2013 "Approvazione, ai sensi dell'art. 21 comma 6, lettera A) della L.R. n. 1/2005, del "Regolamento di organizzazione e contabilità dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile" ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- la delibera della Giunta regionale n. 2013 del 28 dicembre 2020 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN";
- la delibera della Giunta regionale n. 325 del 07/03/2022 recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- la Determinazione dirigenziale n. 1049 del 25/03/2022 recante "Riorganizzazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile a seguito del nuovo modello organizzativo e gestione del personale. conferimento incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 474 del 27/03/2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025";

Preso atto altresì delle determinazioni dirigenziali:

- n. 917 del 20/03/2018 e n. 4058 del 12/11/2018 dell'allora Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile, a seguito delle quali si era dato avvio dal 20 marzo 2018 (e con successiva proroga fino al 30 aprile 2019) alla fase sperimentale della gestione unificata delle procedure per l'appalto di lavori pubblici per tutti gli interventi relativi agli ambiti di Bologna, Ferrara, Modena e Parma di competenza diretta della stessa Agenzia o per i quali essa era individuata quale soggetto attuatore, o per i quali i Dirigenti dell'Agenzia erano individuati quali dirigenti autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna all'attuazione di interventi avvalendosi delle strutture dell'Agenzia;
- n. 1314 del 19/04/2019, con cui, preso atto degli esiti positivi della sperimentazione svolta complessivamente nell'arco dell'anno 2018, veniva confermata tale modalità di gestione amministrativa delle gare per l'affidamento di lavori pubblici per gli stessi ambiti territoriali, consolidando l'assetto organizzativo che è tuttora in essere;
- n. 3330 del 24/09/2021, con la quale è stata affidata la funzione di stazione appaltante e Autorità di gara al Servizio lavori pubblici, oggi Settore Appalti, sia per il Servizio sicurezza territoriale e protezione civile di Ravenna, oggi Settore Sicurezza territoriale e protezione civile distretto Reno - UT di Ravenna (USTPC-RA), sia, limitatamente all'ambito di Cesena, per il Servizio sicurezza territoriale e protezione civile di Forlì Cesena, oggi Settore Sicurezza territoriale e protezione civile Romagna - UT di Forlì-Cesena (USTPC-FC), confermando le modalità di gestione disposte con determinazione n. 1314/2019;
- n. 2677 del 28/07/2022, con cui il Settore Appalti ha assunto il ruolo di stazione appaltante e Autorità di gara, sia per l'UTSPC di Forlì Cesena, ambito di Forlì, sia per l'USTPC di Rimini, limitatamente alle procedure di gara per l'affidamento degli interventi finanziati con le risorse di cui alla la delibera del COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELIBERA 22 dicembre 2021 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027). (Delibera n. 79/2021)", nonché alla Delibera della Giunta Regionale n. 594 del 21/04/2022 "FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021-2027. PRESA D'ATTO DELLA DELIBERA CIPESS N.79/2021. ASSEGNAZIONI RISORSE PER INTERVENTI DI IMMEDIATO AVVIO DEI LAVORI";
- n. 3226 del 16/10/2023 recante "Disposizioni per la gestione unificata delle procedure di appalto di lavori pubblici e

servizi di ingegneria", con cui si è concluso il processo di centralizzazione di tutte le procedure per l'affidamento di opere e lavori pubblici nonché di beni e servizi, secondo i criteri ivi riportati;

Dato atto che l'allora art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, nonché l'art. 93, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 dispongono che, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto in cui trova applicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una Commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

Richiamata quindi la D.D. n. 2884 del 12/08/2022, con la quale erano stati approvati i "CRITERI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI COMPETENZA DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE", al fine di dotare l'Agenzia medesima di regole omogenee e univoche per tutte le strutture che espletano le procedure di gara - sia a livello centralizzato che decentrato - da applicare nella nomina delle Commissioni Giudicatrici per gli affidamenti di lavori, di beni e di servizi, a prescindere dal loro importo;

Ritenuto doveroso, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, adeguare i criteri già approvati con la D.D. n. 2884 del 2022, citata, introducendo altresì alcune modifiche di carattere procedurale, ritenute opportune dopo un anno di applicazione;

Avuto presente che:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 al comma 3 lettera a), così come modificato dall'art. 224 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, prevede tra le funzioni e responsabilità dei dirigenti la possibilità che la Commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possa essere presieduta dal RUP;
- l'art. 2 dell'Allegato 1.2 del D.Lgs. n. 36/2023, in attuazione dell'art. 15 comma 3 del Codice, dispone che il RUP è individuato tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale;
- l'art. 51, disposizione collocata nella Parte I del Libro II del D.Lgs. n. 36/2023 dedicata alla disciplina dei contratti di importo inferiore alle soglie europee, prevede che alla Commissione giudicatrice possa partecipare il RUP anche in qualità di Presidente;
- l'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023 reca le modalità di composizione della Commissione giudicatrice;

Preso pertanto atto dell'Allegato documento "NUOVI CRITERI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI COMPETENZA DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE" parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto dal Settore Appalti;

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto anche potenziale di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente, quali parti integranti e sostanziali:

1. di approvare l'Allegato "NUOVI CRITERI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI COMPETENZA DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE", parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre che il materiale sia conservato in una cartella condivisa, accessibile dai Settori utilizzatori;
3. di notificare il presente provvedimento a tutti i Settori, Aree e Uffici Territoriali dell'Agencia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
4. di provvedere, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Rita Nicolini

**NUOVI CRITERI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE
COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI E DI
FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI COMPETENZA DELL’AGENZIA REGIONALE
PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE**

Premesso che:

- l’art. 93, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche “Codice”) dispone che, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una Commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto che, su richiesta del R.U.P. (Responsabile Unico del Progetto), svolge anche attività di supporto per la verifica dell’anomalia;
- l’art. 51 del D.Lgs. n. 36/2023, in ordine ai contratti inferiori alle soglie europee (Libro II, Parte I), da affidare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dispone che alla Commissione giudicatrice possa partecipare il R.U.P. anche in qualità di Presidente;
- è opportuno definire i seguenti criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici in aggiornamento al D.Lgs. n. 36/2023 in ordine alle disposizioni contenute nella precedente DD n. 2884 del 12/08/2022:
 - nelle procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, di importo sia inferiore che superiore alla soglia di cui all’ art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - nelle procedure di affidamento di contratti di appalto per la fornitura di beni o servizi di importo sia inferiore che superiore alla soglia di cui all’ art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, laddove l’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTPC) proceda autonomamente o per le procedure indette dalla centrale acquisti regionale Intercent-ER per conto di ARSTPC, sulla base di apposito Accordo di Servizio,

allorché sia adottato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 1, del Codice.

Articolo 1

Commissione nelle procedure di aggiudicazione

1. Nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTPC) procede alla nomina di una Commissione giudicatrice.
2. La valutazione delle offerte tecniche può essere eseguita dal R.U.P., nel caso in cui si sia in presenza esclusivamente di criteri tabellari o quantitativi, sempre che non sia richiesta alcuna valutazione discrezionale (ad esempio di certificazioni, schede tecniche, idoneità in

genere). L'ARSTPC si riserva la facoltà di nominare una Commissione tecnica anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo, laddove, sia richiesta una valutazione di idoneità dei prodotti/servizi da acquistare (conformità alle prescrizioni minime richieste).

3. Negli appalti da aggiudicare con il criterio del minor prezzo si applica l'art. 93, comma 7 del Dlgs. n. 36/2023.

Articolo 2

Criteri per la composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da un numero di tre componenti o, qualora la valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, di cinque componenti. L'Agenzia si riserva la facoltà di nominare fino a due componenti supplenti, che intervengono nelle sedute della Commissione esclusivamente in caso di impedimento documentato e motivato dei componenti effettivi ovvero in caso di dimissioni/rinuncia dei medesimi componenti effettivi.
2. La Commissione può avvalersi del supporto di un segretario verbalizzante, qualora tale figura aggiuntiva sia ritenuta opportuna dal R.U.P..
3. Nella nomina dei componenti, l'ARSTPC privilegia sempre il ricorso ai collaboratori assegnati all'Agenzia, competenti in relazione all'oggetto dell'iniziativa, di area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.
4. I componenti sono selezionati in relazione alla tipologia di iniziativa di gara, considerando i diversi aspetti - di natura tecnica, economica ed organizzativa - che connotano i lavori, i beni o i servizi da aggiudicare, perseguendo l'obiettivo di garantirne la necessaria multiprofessionalità e multidisciplinarietà come di seguito indicato:
 - a) nelle procedure di importo inferiore alla soglia europea il Presidente può essere individuato tra il personale dirigente e non dirigente, anche qualora lo stesso ricopra il ruolo di R.U.P. della procedura oggetto del contratto di appalto, fermo il necessario possesso dei requisiti prescritti ed il rispetto del criterio di rotazione;
 - b) nelle procedure di importo superiore alla soglia europea il Presidente può essere individuato tra il personale dirigente e non dirigente, fermo il necessario possesso dei requisiti prescritti ed il rispetto del criterio di rotazione, e non può essere il R.U.P. della procedura oggetto del contratto di appalto;
 - c) i Commissari diversi dal Presidente sono individuati tra il personale dirigente o non dirigente dipendente dall'Agenzia, fermo il necessario possesso dei requisiti prescritti ed il rispetto del criterio di rotazione. Lo stesso R.U.P. può svolgere il ruolo di componente della commissione.
5. Il segretario verbalizzante, qualora presente, è sempre individuato tra il personale assegnato alla struttura titolare della procedura (Settore, Area, USTPC). È fatta salva la possibilità di nominare segretario verbalizzante un collaboratore del Settore Appalti, previa intesa tra il R.U.P. ed il Responsabile di detto Settore, qualora siano richieste competenze di carattere giuridico - amministrativo.
6. La designazione dei componenti della Commissione giudicatrice avviene ad opera del R.U.P., previo nulla-osta dei rispettivi Responsabili del Settore o Area o Ufficio di appartenenza del dipendente designato.
7. Il R.U.P. invia al Settore Appalti la richiesta di nomina della commissione giudicatrice ai sensi dell'articolo 93 del codice corredata dei nominativi dei commissari designati.
8. In caso di comprovata assenza di personale tecnico qualificato e disponibile presso l'ARSTPC, previa apposita motivazione, possono essere individuati anche dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche, quali Comuni, Province, Regione Enti e Agenzie Regionali,

in possesso dei necessari requisiti di competenza richiesti ed esenti da conflitti d'interesse con l'oggetto specifico dell'appalto. L'individuazione di tali componenti avviene da parte del R.U.P., su designazione degli Enti interpellati.

Tale facoltà è altresì ammessa in caso di specifiche circostanze valutate dal R.U.P., quali, ad esempio, appalti di particolare complessità che richiedano l'apporto di competenze specialistiche o che coinvolgano altre Amministrazioni, previa in informazione scritta al Direttore dell'Agenzia.

Articolo 3

Nomina dei componenti

1. La nomina della Commissione è sempre disposta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte o dei preventivi, e sempre che non sussistano cause di incompatibilità/conflitto di interesse. La composizione della Commissione e i curricula dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 28 comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia, nella sezione "Amministrazione Trasparente".
2. Per le procedure gestite dal Settore Appalti, la nomina avviene con provvedimento motivato circa le specifiche competenze dei Commissari, del Responsabile del Settore Appalti. In caso di procedure da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo gestite autonomamente dai Settori, Aree o USTPC provvedono i relativi Responsabili.
3. Al provvedimento di nomina sono allegati i curricula dei membri della Commissione.

Articolo 4

Requisiti dei componenti

1. I componenti devono essere esperti nello specifico settore, cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare, fermo restando che la competenza ed esperienza richieste per il conferimento dell'incarico possono fare riferimento ad aree tematiche omogenee, e non necessariamente anche alle singole e specifiche attività comprese nell'oggetto dell'appalto da affidare.
2. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 93, comma 5 D.Lgs. n. 36/2023.
3. All'atto dell'accettazione dell'incarico i Commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 28.12.2000, l'assenza di situazioni di conflitto di interesse nonché delle cause di incompatibilità e astensione previste dalla normativa vigente. I soggetti appartenenti ad Enti diversi dalla Regione devono altresì dichiarare di accettare il Codice di Comportamento dei dipendenti regionali. Le dichiarazioni rese sono acquisite agli atti della procedura.
4. L'eventuale sopravvenienza di cause ostative o potenzialmente ostative all'espletamento dell'incarico deve essere tempestivamente comunicata dal componente al R.U.P. che ne valuterà l'efficacia escludente e provvederà all'avvio della procedura per la sostituzione del Commissario in conformità a quanto prescritto dal successivo articolo 8.

Articolo 5

Principio di rotazione

1. La selezione dei componenti della Commissione avviene sempre nel rispetto del principio di rotazione.
2. Per i contratti aventi ad oggetto forniture di beni e servizi caratterizzati da elevata ripetitività, il dipendente selezionato quale Presidente o Commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per più di due procedure consecutive aventi medesimo oggetto, fermo restando, in ogni caso, che per ciascuna edizione la Commissione dovrà variare i 2/3 dei membri rispetto a quella precedente.
3. Per i contratti aventi ad oggetto lavori:
 - almeno due componenti sono individuati tra i collaboratori appartenenti a USTPC diversi da quello titolare della procedura di gara, avendo cura di evitare che lo stesso soggetto ricopra il medesimo incarico due volte di seguito per lo stesso ambito territoriale;
 - un componente, Presidente o Commissario, può essere individuato all'interno dell'USTPC titolare della procedura di gara.
4. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione.

Articolo 6

Assenza di compenso

1. I componenti della Commissione giudicatrice svolgono l'attività in orario di servizio ed a titolo non oneroso, quali dipendenti dell'Agenzia o di altri Enti o Istituzioni Pubbliche.

Articolo 7

Funzioni della Commissione giudicatrice

1. Alla Commissione giudicatrice compete esclusivamente la valutazione delle offerte tecniche ed economiche. La Commissione segnala al R.U.P. la presenza di offerte sospette di anomalia e fornisce, su richiesta espressa del R.U.P., ausilio nella successiva valutazione, ai fini del superamento o meno del sospetto di anomalia.
2. Per le procedure gestite centralmente dal Settore Appalti:
 - a) qualora la Commissione giudicatrice rilevi la presenza di offerte tecniche ed economiche non ammissibili, non valide, che non abbiano superato la soglia minima per l'ammissione all'apertura dell'offerta economica, lo comunica al Responsabile della procedura di affidamento del Settore Appalti, attraverso e-mail, e contestualmente al R.U.P., affinché il medesimo Settore Appalti provveda all'adozione dell'atto di esclusione e alla sua notifica. La comunicazione al Settore Appalti deve avvenire almeno 48 ore prima della data della seduta pubblica di esame delle offerte economiche, salvo motivate circostanze di estrema urgenza;

- b) qualora la Commissione ravvisi la necessità di chiedere chiarimenti ai concorrenti sulle offerte presentate, lo segnala al Responsabile della procedura di affidamento del Settore Appalti, attraverso e-mail, affinché questo proceda alla richiesta, previa apposita istruttoria ed eventuale informazione al R.U.P.
3. Per le procedure gestite autonomamente dai Settori, Aree o USTPC le comunicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 avvengono nei confronti del R.U.P.
 4. Le sedute della Commissione giudicatrice sono riservate, ad eccezione delle sedute di apertura delle offerte tecniche e di quelle economiche. Durante le sedute pubbliche e, qualora richiesto, durante le sedute riservate, alla Commissione è garantita l'assistenza di personale tecnico/amministrativo del Settore Appalti per l'utilizzo degli strumenti telematici.
 5. Le sedute si possono svolgere sia in presenza, sia da remoto, mediante l'utilizzo di strumenti informatici che garantiscano la massima inviolabilità dei documenti condivisi e impediscano l'accesso a soggetti estranei.
 6. Tutte le operazioni della Commissione e le valutazioni sono riportate negli appositi verbali, sottoscritti dai Commissari e, se nominato, dal segretario verbalizzante. Nella valutazione delle offerte tecniche la Commissione opera in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante e deve valutare il contenuto dell'offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara.
 7. Ai fini della prevenzione della corruzione il Presidente della Commissione e/o i singoli Commissari segnalano immediatamente ad ANAC e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.
 8. Le attività della Commissione giudicatrice costituiscono notizie riservate e sono coperte da segreto d'ufficio.
 9. La Commissione costituisce un collegio perfetto: deve operare con il plenum dei propri componenti relativamente alle attività implicanti valutazioni tecnico-discrezionali, rispetto alle quali è necessario che tutti i componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale.
 10. La Commissione può assumere l'articolazione interna in due o più sottocommissioni cui possono essere devolute esclusivamente attività istruttorie, preparatorie o strumentali vincolate o di proposta, fermo restando che spetta al plenum del collegio l'attività decisoria e valutativa e la conseguente attribuzione dei punteggi.
 11. L'ARSTPC si riserva invece di procedere alla nomina di due o più commissioni giudicatrici, che espletano le relative attività in parallelo in separate sedute riservate, per esigenze di celerità del procedimento, nel caso di gare divise in lotti laddove i criteri di valutazione delle offerte relative ai due lotti siano diversi.

Articolo 8

Cause di decadenza dall'incarico

1. Costituisce causa di decadenza automatica dall'incarico, la sopravvenienza di cause ostative allo stesso o il venir meno del possesso dei requisiti previsti al precedente articolo 4 in tal caso i Commissari interessati segnalano la causa al R.U.P. il quale procede ai sensi dell'art. 9.

Articolo 9

Modifiche della Commissione giudicatrice

1. Eventuali integrazioni, modifiche o sostituzioni della Commissione giudicatrice avvengono con le medesime modalità previste per la nomina, fermo il necessario possesso dei requisiti prescritti e non comportano rinnovazione delle operazioni già svolte ove intervengano anteriormente all'avvio delle attività di natura valutativa-discrezionale.